

Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 27919 - Comunicazione n. 0257 del 29.06.2012

Chiusura degli uffici - Ferragosto 2012

La Cedaier e la Scuola rimarranno chiuse al pubblico **da lunedì 13 a venerdì 17 agosto 2012.**

L'emissione dei Durc, relativi a tale settimana, sarà anticipata o posticipata di qualche giorno.

In ogni caso e per comunicazioni urgenti, durante il periodo di chiusura, rimarranno attivi il **fax al numero 0543.745829** e la **mail appalti@cassaer.org**

Imprese straniere che lavorano in Italia

A richiesta, forniamo alcune precisazioni in merito al DISTACCO TEMPORANEO di operai in forza presso imprese straniere che, ricordiamo, **hanno l'obbligo di iscrivere i lavoratori distaccati alla Cassa Edile della provincia dove ha sede il cantiere.**

Le imprese edili straniere che distaccano operai in Italia sono tenute ad applicare la normativa contributivo-previdenziale italiana.

Al fine di garantire standard di tutela "uguali o analoghi" sull'intero territorio nazionale ed evitare fenomeni di *dumping* sociale, il D.Lgs. n. 72/2000 (art.3, comma 1) stabilisce che l'impresa straniera deve garantire ai suoi dipendenti distaccati *le medesime condizioni di lavoro* previste per i lavoratori italiani, comprese le tariffe minime salariali e tutte le altre voci retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Questo vale anche per le imprese della Comunità Europea.

Le imprese della Comunità Europea che vengono autorizzate a versare nel proprio paese di origine i contributi obbligatori di natura pensionistica e infortunistica dovranno comunque calcolare l'imponibile previdenziale e assistenziale sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori italiani e dovranno in ogni caso iscriversi alla Cassa Edile, come previsto dal contratto collettivo di lavoro.

In materia di regolarità contributiva, l'impresa straniera è vincolata al rispetto della normativa sul Durc.

Qualora un'impresa della Comunità Europea non abbia aperto in Italia posizioni Inps e Inail, il Durc non potrà essere rilasciato, ma il committente dovrà ugualmente richiedere una documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'impresa. Pertanto dovrà farsi rilasciare:

- una dichiarazione di regolarità della Cassa Edile,
- una certificazione emessa dagli enti competenti del paese di origine che attesti la regolarità dell'impresa.

STATI CONVENZIONATI

Attualmente i paesi convenzionati con l'Italia per la gestione dei lavoratori in distacco, con cui la CNCE ha firmato un accordo, sono:

- Germania: SOKA-BAU (Cassa Edile Nazionale Tedesca) aprile 2008
- Francia: UFC (Ente Nazionale delle Casse Edili Francesi) giugno 2008
- Austria: BUAK (Cassa Edile Nazionale Austriaca) giugno 2008

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

